

Legge di conversione del D.L. 19/25 (Decreto Bollette): Fase transitoria per il nuovo fringe benefit auto
Nota INL 3894/2025: Aggiornamento Format Dimissioni per fatti concludenti
Circolare Inail 27/2025: Nuovi tassi per rateazioni contributive e sanzioni per omissioni contributive

2 maggio 2025



L. 60/2025

Pubblicazione della legge di conversione del D.l. 19/2025 (cd. Decreto Bollette)

L. 60/2025

E' stata pubblicata il 29.4 in Gazzetta Ufficiale la L. n. 60/2025, di conversione del D.l. 19/2025 (Decreto Bollette). A valle delle modifiche contenute nell'art. 6 c. 2 bis del decreto, l'art. 51 c. 4 lett. a) del TUIR è così modificato:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al MEF, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. **Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato TUIR, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025**

L. 60/2025

La norma ha chiarito quindi che si applicheranno le vecchie % di valorizzazione del fringe benefit in due casi:

- per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e **concessi** in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Il riferimento della norma è all'ordine dell'auto, senza alcuna distinzione alla modalità di contrattualizzazione con il fornitore (compravendita, leasing, noleggio, etc). La *concessione* del veicolo per uso promiscuo secondo la precedente prassi dell'Agenzia (cf. risoluzione n. 46/E/2020) si radica nella sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del benefit. Dovrà essere chiarito dalla prassi dell'amministrazione finanziaria se per applicare la vecchia percentuale in vigore fino al 31.12.24 sarà necessaria anche la consegna materiale del veicolo materialmente entro il 30.6.2025

L. 60/2025

Non vi è una esplicita previsione per il caso del conferimento della vettura nel 2025 di un autoveicolo immatricolato nel 2024 o ancora precedentemente.

Rifacendosi alle analoghe istruzioni contenute nella risoluzione n. 46/E 2020, la prassi della amministrazione finanziaria in fattispecie analoghe aveva asserito che il sostituto d'imposta avrebbe dovuto valorizzare il valore normale del benefit, dunque per ciascun mese avrebbe dovuto rilevare i chilometri effettuati per ragioni diverse dal lavoro, con notevoli criticità dal punto di vista operativo. Anche su questo aspetto si attendono dunque le istruzioni aggiornate da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nota INL 3894/2025

Aggiornamento

Format

Dimissioni

per

fatti

concludenti

Nota INL 3894/2025

A valle delle specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato il format di comunicazione che il datore di lavoro invierà all'ITL competente in caso di assenza prolungata (almeno pari a 15 giorni) e ingiustificata del lavoratore.

Il nuovo format è disponibile al link:

<https://www.ispettorato.gov.it/files/2025/04/Modello-comunicazione-art.-26-comma-7-bis-D.Lgs.-n.-151-2015-3.pdf>

Circolare Inail 27/2025

Aggiornamento tassi per dilazioni contributive e sanzionatori

Circolare Inail 27/2025

La circolare n. 27 del 22 aprile 2025 di Inail rende noto che dal 23 aprile 2025 variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori ex art. 2 c. 11 D.l. 338/89 nonché quelli relativi alle sanzioni civili ex art. 116 c. 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori presentate dal 23 aprile 2025 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all'8,40%. Per le rateazioni in corso restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

Circolare Inail 27/2025

A valle dei nuovi tassi, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi il datore di lavoro sarà tenuto:

- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In questa ipotesi dal 23 aprile 2025 la sanzione è pari al 7,90%;

- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. In questo caso dal 23 aprile 2025 la misura della sanzione è pari al 2,40%.